

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

In esecuzione al Decreto Assessore della Salute n. 02080/13 del 5 novembre 2013
integrazione e modifica del D.A. n. 01283/13 del 3 luglio 2013

INDICE

	<i>Pagina</i>	
Articolo 1	Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2	Normativa di riferimento, principi e finalità	2
Articolo 3	Ammissibilità del ricorso alle procedure di acquisto in economia	3
Articolo 4	Limiti di importo e divieto di frazionamento	6
Articolo 5	Competenza e responsabilità del procedimento	6
Articolo 6	Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia	7
Articolo 7	Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro	8
Articolo 8	Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro	8
Articolo 9	Provvedimenti per i lavori in caso di urgenza e somma urgenza	9
Articolo 10	Pubblicità	10
Articolo 11	Invito à presentare offerta	10
Articolo 12	Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia	11
Articolo 13	Mercato elettronico	12
Articolo 14	Congruità dei prezzi	12
Articolo 15	Garanzie	12
Articolo 16	Stipula del contratto	13
Articolo 17	Esecuzione contrattuale. Verifica delle prestazioni	13
Articolo 18	Pagamenti	14
Articolo 19	Accesso agli atti	14
Articolo 20	Disposizioni finali	15

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto previsto all'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dagli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), secondo le modalità, l'oggetto ed i limiti riportati negli articoli seguenti e in osservanza della normativa e dei principi indicati al successivo articolo 2.

2. In caso di contratti misti, di contratti cosiddetti *global service*, ovvero contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (chiamato infra anche *Codice dei Contratti pubblici*).

ARTICOLO 2

Normativa di riferimento, principi e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel:
1. decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., in particolare articolo 125;
 2. legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., articolo 1, comma 449, 450, 455, 456 e 457 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) in relazione al ricorso a Consip S.p.A., al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e alle centrali regionali;
 3. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (chiamato infra anche *Regolamento di attuazione del Codice*), artt. 173 e ss. e 329 e ss.

Il presente Regolamento deve tener conto, inoltre, della normativa regionale in tema di acquisti pubblici:

- legge regionale n.17/2004 art. 43, in ordine all'attuazione di forme di acquisto consorziate;
 - legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, articolo 5, comma 11, in ordine a forme di acquisto di beni e servizi centralizzati a livello di bacino;
- nonché della normativa nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e suo contenimento e di stabilizzazione della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi si ispiri a criteri di semplificazione, economicità, efficacia, efficienza e massima trasparenza nei procedimenti; pubblicità; programmazione; correttezza e regolarità dei processi d'acquisto; libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; proporzionalità; semplificazione e non aggravamento delle procedure; tempestività e continuità dei servizi, in conformità con le norme della legge 241/90 e del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ARTICOLO 3

Ammissibilità del ricorso alle procedure di acquisto in economia

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, la procedura di acquisizione in economia si pone come sistema residuale di approvvigionamento, da utilizzarsi solo in via eccezionale, rispetto alle ordinarie procedure aperte, ristrette o negoziate, previste dalle disposizioni del *Codice dei Contratti pubblici*, che l'Azienda attiverà a carattere generale nell'ambito dei propri atti di programmazione.

2. Inoltre la procedura in economia potrà essere utilizzata, nei limiti di spesa previsti (inferiori alla soglia comunitaria) per quegli acquisti per i quali non risulterà oggettivamente conveniente attivare altri possibili sistemi previsti dalla Legge, avuto riguardo ad una evidente sproporzione tra valore del contratto ed allungamento dei tempi di processo con maggiori costi di procedura.

3. Non potrà farsi ricorso alla procedura negoziata in economia quando è, invece, opportuno, per poter assicurare effettive condizioni di concorrenza, ricorrere alle ordinarie procedure di acquisto di valore "sotto soglia", previste dall'art. 122 del *Codice dei Contratti pubblici*, relativo ai contratti di lavori pubblici, e dall'art. 124 del *Codice dei Contratti pubblici*, relativo agli appalti di servizi e forniture.

4. In attuazione della previsione dell'art. 125 del *Codice dei Contratti pubblici*, si possono eseguire in economia, in rapporto alle esigenze di ogni Azienda, i lavori che rientrano in una delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere (beni immobili) od impianti (impianti tecnologici – impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento idrico-sanitario, di sicurezza, di supervisione e controllo, impianti elevatori e gas medicinali), quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del *Codice dei Contratti pubblici*;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

5. In attuazione della previsione dell'art. 125 del *Codice dei Contratti pubblici*, al fine di ricorrere al sistema di effettuazione delle spese in economia, si individuano, in rapporto alle esigenze di ogni Azienda, le tipologie aggregate di beni e servizi oggetto di negoziazione:

Tipologie di beni – Beni sanitari

Medicinali con AIC – eccetto vaccini, emoderivati di produzione regionale
Medicinali – con AIC – eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto
Ossigeno – con AIC
Mezzi di contrasto per radiologia – con AIC
Emoderivati con AIC – ad eccezione di produzione regionale
Medicinali – senza AIC
Medicinali – senza AIC, eccetto ossigeno
Ossigeno – senza AIC
Emoderivati di produzione regionale

Emoderivati di produzione regionale
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici
Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta
Presidi medico-chirurgici specialistici
Presidi medico-chirurgici generici
Dispositivi per apparato cardiocircolatorio
Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari
Materiale per dialisi
Strumentario chirurgico
Materiale radiografico
Supporti o ausili medici per persone disabili
Ausili per incontinenza
Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi
Dispositivi vari
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro
Reagenti diagnostici
Dispositivi medico diagnostici in vitro
Prodotti dietetici
Prodotti dietetici
Materiale per profilassi (vaccini)
Materiale per profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Farmaci per uso veterinario
Altri materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Altri beni e prodotti sanitari

Tipologie di beni – Beni non sanitari

Acquisti di beni non sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e di cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari
Attrezzature, mobili e arredi

Tipologie di servizi – Servizi non sanitari

Servizi non sanitari
Lavanderia
Pulizia
Mensa - Degenti
Mensa - dipendenti
Riscaldamento

Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Utenze acqua
Utenze gas
Altre utenze
Premi di assicurazione – R.C. Professionale
Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi
Servizio di vigilanza e sicurezza
Servizio di tesoreria
Altri servizi non sanitari esternalizzati
Consulenze, Collaborazioni interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici
Consulenze non sanitarie da privato
Formazione – esternalizzata e non – da privato
Manutenzione e riparazione
Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni

Si precisa che l'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e pertanto il ricorso alle spese in economia è comunque consentito nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme del presente Regolamento, anche per categorie di beni, servizi e lavori qui non elencate.

6. In relazione all'acquisizione di beni e servizi, nei limiti dell'importo della soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso alle procedure in economia, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile l'esecuzione della fornitura/servizio nell'ambito del medesimo contratto;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) per ogni altra fattispecie di fornitura/servizio non previsti nel presente regolamento e ritenute necessarie al buon andamento del servizio sanitario.

7. Il ricorso alla procedura in economia va valutato anche in relazione alla necessità di garantire, in motivate ed oggettive situazioni, la continuità dei servizi in ambito sanitario la cui interruzione

comporti il rischio della produzione di danni all'amministrazione sanitaria ovvero pregiudichi l'efficienza e l'efficacia dei servizi medesimi.

8. In relazione all'acquisizione di beni e servizi, il ricorso alla procedura in economia è effettuato previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2000), aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquistare, previa verifica della possibilità di attingere alle gare centralizzate di bacino già aggiudicate, ovvero in corso di aggiudicazione e/o programmate, nonché consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione", di cui al successivo articolo 13 del presente Regolamento.

9. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 8 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 8 e quello indicato nel contratto.

10. Qualora la convenzione, di cui al comma 8, non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, l'azienda può procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

ARTICOLO 4

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro, al netto dell'IVA. Le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, pari ad euro 200.000,00, al netto dell'IVA. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il meccanismo di revisione periodica ed automatica di cui al successivo articolo 248.

2. E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporle alla disciplina delle procedure in economia. Il Responsabile Unico del procedimento deve redigere una dettagliata relazione sulle motivazioni delle scelte contrattuali (durata, quantità dei prodotti acquistati) che escludano il contratto dal campo di applicazione della normativa comunitaria.

3. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni, servizi o lavori, ai sensi del presente Regolamento, è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'acquisizione, si applica quanto previsto all'articolo 29 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 5

Competenza e responsabilità del procedimento

1. Per ogni acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, viene individuato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e

di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all'ordinamento ed all'organizzazione dell'Azienda.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, in particolare, i seguenti compiti ed attività, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento e dall'organizzazione dell'Azienda:

- a) verifica delle condizioni e delle motivazioni di ricorso alla procedura e stesura di una dettagliata relazione dalla quale si evinca l'esito delle preventive verifiche effettuate ai sensi del punto 8 dell'art. 3 del presente Regolamento;
- b) verifica della fattibilità dell'acquisizione sotto il profilo dell'accertamento, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e dei presupposti rilevanti;
- c) promozione degli atti e delle misure dirette ad un efficiente e sollecito svolgimento dell'istruttoria e del procedimento;
- d) verifica dell'avvenuta imputazione della spesa sul relativo conto di bilancio;
- e) supervisione delle forniture di beni e servizi e dello svolgimento dei lavori;
- f) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo, all'organo competente dell'Amministrazione, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite, con riferimento alle condizioni contrattuali;
- g) compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, delle azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- h) cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
- i) redazione e cura di dettagliate relazioni di negoziazione (o apposita documentazione), comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene o servizio e l'affidamento degli stessi;
- j) trasmissione degli atti al Dirigente competente per l'adozione.

ARTICOLO 6

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni di beni, di servizi e lavori in economia sono effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario;

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, nel rispetto della normativa sull'accesso al pubblico impiego, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

In merito ai lavori, sono eseguiti in amministrazione diretta quelli di importo non superiore a 50.000 euro, IVA esclusa, per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, secondo le procedure e le modalità specificate ai successivi articoli.

ARTICOLO 7

Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, del presente Regolamento, per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di **importo inferiore a quarantamila euro**, Iva esclusa, il Responsabile del Procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il meccanismo di revisione periodica ed automatica di cui al successivo articolo 248.

2. Alle ditte andranno comunicati, anche attraverso lettera, fax o rete telematica (e-mail) i dati essenziali della fornitura, del servizio o del lavoro.

3. Di quanto sopra, dovrà essere redatto, a cura del Responsabile del Procedimento, apposita relazione di negoziazione (o apposita documentazione), comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene, servizio o lavoro e dell'affidamento degli stessi.

4. Con le medesime modalità si potrà procedere, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 4, nei casi previsti dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in tema di procedure negoziate.

ARTICOLO 8

Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro.

1. Per beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a **quarantamila euro** e fino alla soglia di cui al precedente articolo 4, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di massima trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati, sulla base di:

- indagini di mercato, da effettuarsi secondo le forme di rilevazione più idonee in relazione alla tipologia di bene o di servizio da acquisire;
- consultazione di elenchi di operatori economici, predisposti dalla stazione appaltante, previa pubblicazione di avvisi, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

2. Non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti, dietro valutazione discrezionale del Responsabile del Procedimento:

- quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, non risulta iscritta alcuna impresa, o ne risulti una sola;
- quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, nessuna delle imprese iscritte in elenco risulti disponibile nel termine indicato dal Responsabile del Procedimento;
- su indicazione del settore Provveditorato, nel caso in cui lo stesso settore sia a conoscenza della specializzazione o dell'affidabilità della ditta nella fornitura o nel servizio richiesti;

3. L'affidamento di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" di cui al successivo articolo 13 del presente Regolamento.

4. Gli elenchi eventualmente predisposti sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati (con cadenza almeno annuale). Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Al fine della predisposizione degli elenchi, l'Amministrazione può promuovere anche l'automatica implementazione degli elenchi stessi con i cataloghi elettronici dei fornitori abilitati nel mercato elettronico di cui al successivo articolo 13 e con gli ulteriori cataloghi eventualmente predisposti da Consip in applicazione di innovativi strumenti di acquisto quali il sistema dinamico di acquisizione.

5. Sono esclusi dalle procedure per l'affidamento dei contratti i fornitori e i prestatori di servizi che, nell'esecuzione di contratti stipulati con aziende appartenenti al Servizio Sanitario Regionale o con altri soggetti pubblici, si siano resi colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale. Sono altresì esclusi quei concorrenti che si trovino in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

6. Ai sensi dell'articolo 77 e dell'articolo 85, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisizione in economia di cui al presente Regolamento può essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. A tal fine, l'Amministrazione utilizza il mercato elettronico di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 9

Provvedimenti per i lavori in caso di urgenza e somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 del Regolamento di attuazione del codice, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

6. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma

urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ARTICOLO 10

Pubblicità.

1. Le procedure effettuate ai sensi del presente Regolamento, di importo superiore a quarantamila euro, oltre IVA, e fino alla soglia di cui al precedente articolo 4, si intendono sempre aperte e, dunque, con la possibilità di accogliere (nei termini e con le modalità prescritte), anche offerte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestassero l'interesse a partecipare alla procedura.

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori di cui al comma precedente sono pubblicizzate mediante affissione di apposito avviso all'Albo della sede centrale dell'azienda interessata, nonché sul sito web aziendale. La pubblicazione deve avvenire contestualmente alle lettere di invito trasmesse alle ditte individuate e comunque non oltre le successive 24 ore.

3. L'avviso viene contestualmente inviato per la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia.

4. Nel caso si ritenesse opportuno, in relazione all'oggetto e all'importo della gara, potranno essere previste, in aggiunta, altre forme di comunicazione ritenute idonee, compresa la pubblicazione dell'avviso su quotidiani a diffusione regionale o nazionale o sulla GUCE.

5. Tali disposizioni si intendono riferite sia al momento di indizione della procedura, sia in relazione all'esito della stessa.

ARTICOLO 11

Invito a presentare offerta

1. Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori ai sensi del precedente articolo 8, la lettera d'invito e gli eventuali allegati da inviare, con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail, ecc.) agli operatori economici, ai fini della presentazione delle relative offerte, devono almeno contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
- l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione e del relativo termine;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- le garanzie richieste al contraente, ai sensi del successivo articolo 15;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'importo a base della richiesta d'offerta;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- gli elementi di valutazione, e i relativi pesi, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione, ai sensi della normativa vigente, dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso nel caso di esistenza di interferenze. In tale caso, sarà allegato alla lettera d'invito il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- i requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006 nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto;
- specifica dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8 del Programma Quadro "*Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana*" di: Impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- specifica dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3, della legge 136/2010 e s.m.i.: "Impegno ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto";
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere, di norma, inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito; tuttavia, nei casi di particolare urgenza, potranno essere previsti tempi di ricezione abbreviati, ma che comunque non potranno essere inferiori a cinque giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito.

3. Il plico contenente l'offerta deve essere chiuso e integro e deve garantire che non sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta; esso deve pervenire entro il termine fissato, presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

4. La lettera di invito può prevedere la possibilità di richiedere la produzione di campionatura, ai fini dell'emissione del necessario parere di conformità tecnica; in tal caso, la ditta offerente sarà invitata a produrre campionatura e/o documentazione tecnico-scientifica adeguata, con costi a proprio carico, affinché l'azienda possa esprimere un preciso giudizio di merito. La campionatura verrà restituita a richiesta ed a spese delle ditte partecipanti alla gara.

ARTICOLO 12

Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia

1. La valutazione delle offerte, ricevute nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito, che vengono aperte in apposita seduta pubblica, è effettuata dal Responsabile del Procedimento, eventualmente coadiuvato da dipendenti dell'Amministrazione dotati di specifiche competenze professionali, in relazione alla tipologia di bene, servizio o lavoro da acquisire, ovvero da un'apposita commissione. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad un'apposita commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D.P.R. 207/2010. Il calcolo e la verifica delle

offerte anomale verrà effettuato ai sensi degli articoli 86, 87, 88, 89 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'articolo 121 del Dpr 207/2010, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, n. 6/2009.

Delle attività svolte dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'apposita commissione viene redatto specifico verbale.

ARTICOLO 13 *Mercato elettronico*

1. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. per quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

2. L'effettuazione degli acquisti ai sensi del precedente comma avviene:

- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte disponibili direttamente a catalogo pubblicate all'interno del mercato elettronico, senza possibilità di modificarne le condizioni;
- attraverso l'invio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ai fornitori abilitati e il confronto concorrenziale delle offerte ricevute. Nella Richiesta di Offerta vanno dettagliatamente specificati l'individuazione e la descrizione dei beni e servizi da acquistare.

ARTICOLO 14 *Congruietà dei prezzi*

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento definiti dall'A.V.C.P.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei contratti, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del Dpr 207/2010, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

ARTICOLO 15 *Garanzie*

1. La garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo contrattuale superiore a quarantamila euro, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, viene richiesta al contraente una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento da costituirsi, a scelta del contraente, in numerario ovvero tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o alla scadenza delle condizioni di garanzia.

ARTICOLO 16

Stipula del contratto

1. I contratti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:

- a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o documenti elettronici;
- b) mediante scrittura privata.

2. Si procederà alla registrazione degli atti solo nel caso in cui insorgessero formali contestazioni tra le parti

3. Nei casi di urgenza, si potrà procedere, nelle more della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti, alla stipulazione del contratto che sarà sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di verifica della mancata sussistenza di anche uno soltanto dei detti requisiti, fermo restando il diritto del contraente al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni espletate fino alla comunicazione dell'esito della verifica.

4. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito ad offrire, il contraente dovrà produrre, oltre a quanto previsto al precedente articolo 15, autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 che dovranno essere verificati anche ai fini della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17

Esecuzione contrattuale. Verifica delle prestazioni

1. L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile del Procedimento che svolge il compito di Direttore dell'esecuzione del contratto, salva diversa disposizione del Dirigente circa l'attribuzione di tale incarico.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, alle stesse condizioni, ad aumenti o diminuzioni delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo contrattuale originario, a condizione che tale aumento non comporti il superamento delle soglie di cui agli articoli precedenti.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione.

5. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto, previa verifica che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al contratto. L'attestazione di regolare esecuzione, da parte del consegnatario dell'ufficio o dell'Unità Operativa presso il quale è stato fornito il bene, servizio o lavoro rappresenta lo strumento di verifica dei servizi e delle forniture, qualunque sia l'importo.

6. Nel caso di inadempimento, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile del procedimento provvede, previa contestazione al contraente ed esame delle eventuali deduzioni di quest'ultimo nel caso in cui le stesse non siano tali da giustificare l'inadempienza, all'applicazione delle penali previste in ordine alla singola acquisizione, avvalendosi dell'eventuale garanzia rilasciata in base al precedente articolo 15, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Nel caso di inadempimento grave nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel caso di inadempimento che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal direttore dell'esecuzione per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo 15 e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contraente per il risarcimento del danno.

8. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

ARTICOLO 18

Pagamenti

1. I corrispettivi si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Il contraente non potrà vantare diritto ad altri ulteriori, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 115, D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa i quali recano una clausola di revisione periodica del prezzo da fissarsi sull'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art.44-bis del DPR 445/2000 come introdotto dall'art.15 della Legge 183/2011. il pagamento è altresì subordinato al rispetto degli obblighi normativi di cui alle norme vigenti.

4. I corrispettivi contrattuali saranno fatturati con la cadenza indicata nell'invito a presentare offerta ovvero nel contratto e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e, comunque nel termine fissato nel detto invito ovvero nel contratto, ferma restando la necessità dell'attestato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

ARTICOLO 19

Accesso agli atti

1. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell'azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità

previste dalla legge 241/90 e s.m.i., nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/03.

ARTICOLO 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge, nazionale e regionale, vigenti in materia di pubbliche forniture.

2. Il presente Regolamento revoca e sostituisce tutte le precedenti disposizioni procedurali aziendali vigenti in materia, con esso non compatibili, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'atto deliberativo di adozione.